ANCE Torino

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI DAL 1.1.2020

Stefano SPINA

13 febbraio 2020



MODALITÁ DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

VERTICALE

ORIZZONTALE

CREDITO IMPOSTA ANNO 0



DEBITO MEDESIMA IMPOSTA ANNO 1

> SEMPRE AMMESSA SENZA LIMITI

CREDITO IMPOSTA ANNO 0



DEBITO IMPOSTA DIVERSA ANNO 1

> AMMESSA CON LIMITI



COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

CREDITO MEDESIMO ANNO



MAI PERMESSO (devo cambiale il codice tributo)

CREDITO ANNO ANTECEDENTE NON SUPERIORE EURO 5.000



PERMESSO DAL 1.1
DELL'ANNO SUCCESSIVO

CREDITO ANNO ANTECEDENTE SUPERIORE EURO 5.000



OCCORRE PRESENTARE LA
DICHIARAZIONE DELL'ANNO
SUCCESSIVO



INQUADRAMENTO GENERALE

L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione, con mod. F24, di crediti superiori ad euro 5.000 annuali per singolo tributo, si applica ai crediti:

- IVA
- Imposte sui redditi ed addizionali (IRPEF, IRES, add. comunali e regionali)
- Imposte sostitutive delle imposte sui redditi (ced. secca, forfettari ecc.)
- IRAP



INQUADRAMENTO GENERALE

La compensazione è subordinata alla:

- presentazione della dichiarazione (REDDITI, IVA, IRAP) dalla quale emerge il credito con eventuale apposizione del visto di conformità,
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

La disposizione, già in essere per il credito IVA, è stata estesa alle imposte sui redditi ed IRAP dall'art.3 co.1 DL 124/2019.



DECORRENZA

Il nuovo obbligo (per REDDITI ed IVA) si applica ai crediti maturati dal periodo di imposta in corso al 31.12.2019.

Pertanto:

- periodi solari: crediti originati dalle dichiarazioni 2020 relative all'anno 2019
- periodi non solari: periodi che comprendono il 31.12.2019.
 - Es. esercizio $1.7.2018 30.6.2019 \rightarrow comp.$ libera



DECORRENZA

Crediti dei periodi antecedenti (es. 2018):

- sono liberamente compensabili salvo specifiche eccezioni (es. IVA),
- fino alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo (Ris. 110/2019).

Esempio

Credito IRES anno 2018 : compensabile fino alla data di presentazione della dichiarazione REDDITI 2020.

Il credito residuo deve essere infatti indicato in REDDITI 2020 perdendo la «natura» di credito 2018.



ECCEZIONI

L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione non si applica a (Ris. AdE 31.12.2019 n.110):

- crediti derivanti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (da mod. 770),
- crediti d'imposta agevolativi derivanti dal quadro RU del mod. REDDITI.

Per tali crediti la compensazione può avvenire, salvo casistiche particolari, dall'inizio del periodo di imposta successivo.



VISTO DI CONFORMITÁ

Ai fini della compensazione, la dichiarazione dei redditi, con crediti superiori ad euro 5.000 (per singolo tributo), deve:

- essere munita del visto di conformità da parte di un professionista abilitato,
- in alternativa, se la società ha nominato l'organo di controllo, deve essere sottoscritta dal soggetto a cui è demandata la revisione legale dei conti (revisore o collegio sindacale).



VISTO DI CONFORMITÁ

Esonero dal visto di conformità per il regime premiale ai fini ISA:

REDDITI 2019 (per l'anno 2018) – punteggio ISA 8

- credito IVA euro 50.000 annui maturati nell'anno 2019
- credito imposte dirette euro 20.000 annui maturati nell'anno 2019.

REDDITI 2020 - ???????? in attesa del provvedimento



ESEMPIO

Dichiarazione REDDITI 2019 (anno 2018) ISA = 8 Dichiarazione IVA 2020 (anno 2019)

- credito IVA euro 80.000
- presentata in data 10.2.2020 senza visto

Credito IVA in compensazione:

 \rightarrow euro 5.000 \rightarrow dal 1.1.2020

> euro 30.000 -> NO in assenza di visto



ESEMPIO

Dichiarazione REDDITI 2019 (anno 2018) ISA = 8 Dichiarazione REDDITI 2020 (anno 2019)

- credito IRES euro 30.000
- credito IRAP euro 15.000
- presentata in data 1.6.2020 senza visto

Credito IRES in compensazione:

→ euro 5.000 → dal 1.1.2020

> euro 10.000 -> NO in assenza di visto



ESEMPIO

.. continua ..

Credito IRAP in compensazione:

 \triangleright euro 5.000 \rightarrow

dal 1.1.2020

> euro 10.000

 \rightarrow

dal 11.6.2020



MODELLI F24 TELEMATICI

Obbligo di utilizzo dei modelli F24 telematici per le compensazioni di qualunque importo:

- imposte sui redditi, addizionali e IRAP,
- crediti di imposta derivanti da agevolazioni,
- crediti da sostituti di imposta (compreso bonus Renzi),
- IVA.

Soggetti:

- privati,
- soggetti commerciali.



MODELLI F24 TELEMATICI

Applicazioni utilizzabili:

- F24 on line,
- F24 WEB,
- F24 intermediari.

Modalità non più utilizzabili:

- home banking,
- presentazione diretta in banca.



ESCLUSIONI

Sono escluse dal nuovo obbligo esclusivamente le compensazioni «verticali» - imposta su imposta.

Compensazioni ammesse:

Tabella allegata alla risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n.110

CREDITO

CODICI COMPENSABILI

Imposte sui redditi e addizionali	2003	IRES saldo - articolo 72 del d.P.R. 917/86 cosi come modificato dal d.lgs. 344/03 - risoluzione n. 76/e del 27/05/04	2001, 2002, 2003
Imposte sui redditi e addizionali	2006	Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - saldo	2004, 2005, 2006
Imposte sui redditi e addizionali	2012	Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. 112/2008 - saldo - ris. n. 149/e del 09.06.2009	2010, 2011, 2012
1	I		I



DECORRENZA

Crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2019:

- stessi criteri visti prima per i crediti da dichiarazioni,
- altri crediti: compensazioni effettuate dal 27.12.2019
 (60 giorni dello statuto dei contribuenti) ???



SANZIONI

Le sanzioni per scarto del mod. F24 sono:

- 5% dell'importo per crediti inferiori ad euro 5.000,
- euro 250 per crediti superiori ad euro 5.000,
- mancato pagamento degli importi a debito.

Decorrenza:

deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.